



Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
URBANISTICA – S.U.A.P.
Ufficio Urbanistica

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 139 del 09.07.2010)
N° 3/2016

RICHIEDENTE: Società CUORGNE' Srl sede Galleria San Babila n. 4/b, Milano

OGGETTO: Impianto idroelettrico denominato "Ressia" – Progetto di variante non sostanziale all'Autorizzazione Unica approvata con D.D. N. 890-43010/2015 del 17.12.2015.
Località Goritti - Cuorgnè.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

– l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede *l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere nelle aree di interesse paesaggistico*;

– la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

– la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della L.R. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

– con Comunicato dell'Assessore alle Politiche Territoriali pubblicato sul B.U.R. N. 3 del 21/01/2010 venivano fornite le indicazioni in merito alla "Nuova procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica dal 1° gennaio 2010";

Visto:

– la documentazione presentata in data 20.06.2014 al prot. 10707 e successive integrazioni in data 24.08.2016 al prot. 14187 da parte della Società CUORGNE' Srl con sede legale in Via Santa Maria Valle n. 7, Milano, Partita IVA: 07214160967, finalizzata all'ottenimento di variante non sostanziale all'Autorizzazione Unica approvata con D.D. n. 890-43010/2015 del 17.12.2015 per la costruzione e messa in esercizio dell' "Impianto idroelettrico denominato di Ressia", in Località Goritti, Cuorgnè, e comprendente, tra l'altro, l'acquisizione di autorizzazione paesaggistica;

– il parere favorevole condizionato in data 25.08.2016 da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza di cui al punto precedente;

Dato atto che con nota prot. 14834 del 12.09.2016 (allegati gli elaborati grafici e la documentazione prodotta succitata) veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici;

Visto il parere vincolante favorevole all'intervento proposto pervenuto in data 06.10.2016 al prot. 16219 da parte della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, ai sensi dell'art. 146 comma 5 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004;

Accertato che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per l'emissione della richiesta autorizzazione paesaggistica;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il Comunicato dell'Assessore alle Politiche Territoriali pubblicato sul B.U.R. n. 3 del 21/01/2010 ad oggetto "Nuova procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica dal 1° gennaio 2010";

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente del Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008), Società CUORGNE Srl con sede legale in Via Santa Maria Valle n. 7, Milano, Partita IVA: 07214160967, la variante non sostanziale all'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 approvata con D.D. n. 890/43010/2015 del 17.12.2015 relativa all'esecuzione dei lavori per la costruzione e messa in esercizio dell' "Impianto idroelettrico denominato di Ressia", in Località Goritti, Cuorgnè, sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

	OGGETTO	PROT.
Prot. 12/2016	Domanda e dichiarazioni	10707/2016
DR2 110- Variante 2016	Relazione tecnica illustrativa	10707/2016
DR2 113 - Variante 2016	Relazione paesaggistica	14187/2016
DR2 231 - Variante 2016	Planimetria e profilo schematico	10707/2016
DR2 232 - Variante 2016	Centrale - Pianta e sezioni	10707/2016
DR2 233 - Variante 2016	Confronto con progetto approvato e variante - Pianta e sezioni	10707/2016

Restano ferme le prescrizioni della precedente autorizzazione paesaggistica n. 5/2015 del 28.07.2015 ed i rivestimenti lapidei, ove previsti.

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità l'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, rilasciata dalla Città Metropolitana di Torino per l'intervento in oggetto.

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed alla Regione, per l'esercizio delle funzioni di controllo previste dalla Legge.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 4, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

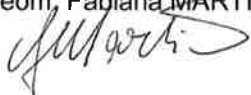
Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuorgnè, li 17 ottobre 2016

L'ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Fabiana MARTINO



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maria Teresa NOTO

